

78/03

**Regolamento comunale approvato con gli emendamenti dal C.C. con delibera n.78 del 21.11.2003.**

**COMUNE DI RIBERA**  
Provincia di Agrigento

Regolamento per la "Gestione di forniture di beni e servizi in economia"

**TRATTATIVA PRIVATA**

La trattativa privata è una procedura negoziale in cui, dopo aver interpellato ditte di propria scelta ma di provata serietà e capacità tecnico-economica, si negozia con una o più di una i termini del contratto.

Essa è regolata pur nel rispetto del principio della libertà, dalle norme vigenti in Sicilia e da quelle del presente regolamento.

**Art.1**

**Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno validità per la disciplina del procedimento di affidamento di servizi e pubbliche forniture quando si procede con la trattativa privata.

**Art.2**

**Ammissibilità della trattativa**

1. Essa è ammissibile fino alla concorrenza massima degli importi previsti dalle norme vigenti al momento della indizione della gara.
2. Il regolamento viene adottato per dare compiuta attuazione alle disposizioni vigenti ed in particolare agli art.31 e 32 L.R.7/02.
3. Sempre entro i limiti prescritti dalla norma vigente in materia, è possibile attivare la trattativa privata anche in presenza delle condizioni e prescrizioni di cui all'art.41 del R.D. n.827/24 e art. 9 del D.Lgs. n.358/92 per le forniture e art.7 del D.Lgs. 157/95 per i servizi.

**Art.3**

**Affidamento fornitura beni e servizi sotto soglia comunitaria**

1. Le forniture di beni e servizi di importo fino a 100.000 euro, in attuazione dell'art.31, comma 3, della L.R. 7/2002, possono essere affidate a trattativa privata mediante gara informale.
2. E' consentito ricorrere alla trattativa privata preceduta da gara informale per la fornitura di beni, sempre che siano evidenti la necessità e la convenienza, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) quando il pubblico incanto o la licitazione privata siano stati infruttuosi e sia evidente che altri simili esperimenti andrebbero deserti;
- b) quando l'urgenza dell'acquisto del bene sia tale da non consentire l'indugio e i tempi per il pubblico incanto o la licitazione privata;
- c) in ogni caso in cui ricorrano speciali circostanze per le quali non possano seguirsi le procedure del pubblico incanto, della licitazione privata o dell'appalto concorso;

#### Art.4

##### **Modalità di svolgimento della gara informale a trattativa privata**

1. Nel caso in cui, in presenza dei prima esposti presupposti, l'ente assume la decisione di procedere all'affidamento a trattativa privata preceduta da gara informale, il procedimento e le regole da seguire sono quelli di cui al presente articolo.
2. In particolare, quando possibile, l'Ente tratterà con tutte le ditte locali e con quelle iscritte all'albo comunale se istituito, integrate, in caso di insufficienza per raggiungere il numero di cinque, da altre scelte anche fra quelle che si sono segnalate o hanno pubblicizzato i loro prodotti o servizi, *tranne il caso in cui la trattativa viene effettuata senza gara.*
3. Se non sono conosciute ditte idonee, sarà redatto o pubblicato apposito avviso, fissando in almeno 10 giorni dalla pubblicazione il termine per l'invio delle domande di partecipazione.
4. Il Dirigente del servizio approverà l'elenco delle ditte da invitare ed alle stesse invierà le richieste di offerta, le quali, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, dovranno essere inviate simultaneamente a tutte le ditte con raccomandata A.R.
5. Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, distinta da quella eventualmente, contenente documentazione o depliant.
6. Per tutte le forniture di beni e servizi entro l'importo complessivo compreso tra 25.000 euro e 50.000 euro, nel rispetto del procedimento previsto dal presente articolo, dovranno essere invitate a presentare offerte almeno 5 ditte scelte, ove possibile, prioritariamente, nell'ambito di quelle che hanno manifestato la loro disponibilità ad essere invitate.
7. per tutte le forniture di beni e servizi entro l'importo complessivo superiore a 50.000 euro e fino a 100.000 euro compreso dovranno essere invitate a presentare offerte almeno 10 ditte scelte, ove possibile, prioritariamente, nell'ambito di quelle che hanno manifestato la loro disponibilità ad essere invitate.
8. Le fasi del procedimento dalla trattativa privata previa gara informale sono le seguenti:
  - a) determinazione dirigenziale a contrattare che approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente, specificando i requisiti richiesti e i motivi della deroga al pubblico incanto;
  - b) eventuale pubblicazione dell'avviso di gara e preselezione delle ditte da invitare;
  - c) diramazione della richiesta di offerta con la lettera raccomandata A.R. che contiene le indicazioni e regole che disciplinano il contratto costituendone l'atto fondamentale;

- d) ricezione delle offerte, che debbono pervenire nel termine perentorio e nei modi indicati nella lettera d'invito;
- e) ammissione di concorrenti che hanno presentato l'offerta nei termini e nei modi previsti dalla lettera di richiesta e che sono in possesso dei requisiti ivi previsti;
- f) confronto delle offerte ammesse;
- g) aggiudicazione secondo il metodo prescelto;
- h) comunicazione all'interessato.

## Art.5

### Trattativa privata senza gara informale

1. Le forniture di beni e servizi possono essere affidate a trattativa privata senza gara informale, con determinazione del Responsabile del servizio qualora allo stesso siano state assegnate le somme previste nel Piano Esecutivo di Gestione, ovvero con deliberazione d'indirizzo della giunta che costituisce integrazione del piano esecutivo di gestione, nelle seguenti ipotesi:
  - a) quando la gara informale sia andata deserta o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentasse andrebbe deserta;
  - b) quando si tratti di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte, ovvero quando si tratti di acquisto di macchine, strumenti od oggetti che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
  - c) quando l'urgenza della fornitura sia massima, vale a dire obiettivamente tale da non consentire nemmeno l'indugio della gara informale, in ragione di avvenimenti imprevedibili per il Comune e non imputabili ad esso. In tal caso la fornitura deve essere limitata all'importo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza;
  - d) quando si tratti di forniture complementari a quelle considerate in un precedente contratto, qualora siano rese necessario da circostanze impreviste e non possano essere tecnicamente ed economicamente separate dalla prestazione principale, ovvero qualora, benché separabili, siano strettamente necessarie per il completamento della fornitura, a condizione che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario;
  - e) quando si tratti di opere dell'ingegno, nascenti dalla creazione intellettuale ovvero protette dal diritto d'autore: in particolare, testi, manoscritti, modelli di atti da compilare, software etc.
  - f) quando si tratti di forniture analoghe a quelle effettuate da un precedente fornitore o/e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi il Comune ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
  - g) quando si tratti di affidare attività di servizi aventi una rilevanza sotto il profilo socio economico ovvero per la gestione di pubblici servizi purché tale gestione venga affidata ad associazioni senza scopo di lucro che presentino un collegamento tra i fini dello Statuto ed il servizio da gestire.
  - h) quando l'esecuzione della fornitura richieda misure speciali di sicurezza e di segretezza, in conformità a disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
  - i) nel caso ammesso di rinnovo contrattuale, secondo la procedura prevista dall'art. 6 della legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento dei contratti;
  - l) Acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.
  - m) per le locazioni destinati a servizi comunali;

- n) sino al limite di importo pari ad € 5.000,00 per le tipologie di beni e servizi che qui di seguito se ne elencano alcuni esempi:
- acquisti di personal computer, macchine da calcolo, fotocopiatrici, nastri, dischetti, programmi per p.c., attrezzature per uffici;
  - acquisti di materiali di cancelleria, informatica e di stampati;
    - acquisti di testi giuridici per gli uffici, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere attinenti l'attività degli uffici comunali
    - acquisto libri per la biblioteca
    - spese di rappresentanza per prestazioni e servizi inerenti conferenze, riunioni, congressi, mostre, convegni ecc.
    - servizi di spedizione facchinaggio; imballaggio; magazzinaggio; trasloco e lavaggio tendaggi
    - abbonamenti a periodici ed agenzie di informazione – rilegatura di libri, pubblicazioni ed atti amministrativi
  - servizi di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva
  - riparazione e manutenzione di mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio
  - servizi di smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi
  - noleggio di mezzi di trasporto
  - divulgazione di bandi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione ecc.
  - manutenzione e riparazione di autoveicoli nonché acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti.
  - spese per illuminazione, palchi, banda musicale ecc., in occasione di festeggiamenti e solennità sia religiose che civili.

#### Art.6

##### **Requisiti**

1. I soggetti ai quali sono affidati le forniture di beni e/o di servizi a trattativa privata devono possedere i requisiti di legge per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 4, della legge regionale 7/2002, non è possibile affidare ad una stessa impresa, nello stesso anno solare, forniture a trattativa privata il cui importo complessivo superi i 100.000 euro.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art.32, comma 3, della legge regionale 7/2002, non è possibile affidare ad una stessa impresa, nello stesso anno solare, con le procedure della trattativa privata, forniture il cui importo complessivo raggiunga o superi i 100.000 euro.
4. Per evitare il superamento del tetto massimo previsto, ogni dirigente è obbligato a verificare presso l'ufficio contratti l'ammontare complessivo delle forniture aggiudicate alle ditte che si intendono invitare
5. Al fine del monitoraggio di cui al comma precedente il responsabile dell'ufficio contratti dovrà tenere un registro aggiornato delle ditte aggiudicatrici mediante trattativa privata.
6. Al dirigente è fatto obbligo di trasmettere tempestivamente all'ufficio contratti copia dei verbali, o altro atto amministrativo, redatti per l'aggiudicazione.

#### Art. 7

##### **Responsabile del servizio**

1. L'Amministrazione opera a mezzo di propri Responsabili di Servizio individuati nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione .
2. Il Responsabile del Servizio redige gli atti per l'affidamento, cura l'assunzione degli impegni di spesa, autorizza eventuali prestazioni complementari, acquisisce il verbale di collaudo del bene o l'attestazione di regolare esecuzione del servizio, procede alla liquidazione della spesa nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura di acquisto.

3. Nella determinazione dell'importo a base d'asta il Responsabile del Servizio si avvale, per la valutazione della congruità dei prezzi, di indagini di mercato
4. Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto.

#### Art.8

##### **Criteri di scelta del contraente**

1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:
  - a) Al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito;
  - b) A favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito.In entrambi i casi suddetti sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi a base d'asta.

#### Art. 9

##### **Garanzie**

1. A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario in sede di gara può essere richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta da presentare mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o contanti presso la Tesoreria del Comune.
2. Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per l'aggiudicatario mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, in segno di svincolo, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.
3. A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi può essere richiesta alla ditta appaltatrice una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione.

#### Art. 10

##### **Contratto**

1. Ai sensi dell'art.17 del R.D. 2440/1923, oltre che in forma pubblica amministrativa, i contratti a trattativa privata possono anche stipularsi, sino alla concorrenza di € 10.000,00, tenendo conto della natura e della entità dell'oggetto, come segue:
  - per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;
  - per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato o del verbale di aggiudicazione;
  - con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
  - per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali
2. Tutte le spese di contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono a carico della Ditta aggiudicataria.

## Art.11

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore espletate le formalità previste dalla normativa vigente e troverà applicazione per tutte le procedure di gara la cui determinazione a contrarre è successiva alla sua entrata in vigore.